

**ORIGINALE**



# **COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**

PROVINCIA DI TREVISO

## **DECRETO**

**Numero 21 del 15-06-2020**

**Oggetto: DISPOSIZIONI URGENTI INERENTI IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI, IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI E REGIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO COVID-19. REVOCA DEL DECRETO SINDACALE N. 7 DEL 16/03/2020.**

---

Gli originali del presente decreto sono trasmessi:

- al Responsabile del Settore, per competenza;
  - alla Segreteria, per l'archiviazione;
  - all'albo online;
  -
-

## IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8/03/2020 disponeva che, fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

- l'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8/03/2020 raccomandava ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto stesso, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma I, lettera r);

RICHIAMATO il proprio decreto n. 7 del 16/03/2020 con il quale:

- venivano individuati gli uffici ed i servizi deputati a svolgere "attività indifferibili ed urgenti da rendere in presenza" ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;

- veniva stabilito che nei medesimi uffici e servizi i dirigenti dovevano garantire un adeguato presidio di continuità anche con possibile riduzione della forza lavoro prevedendo inoltre che il personale addetto ad attività non caratterizzate dalla necessità di essere svolte in presenza prestasse servizio ordinario in modalità agile;

RICHIAMATA la direttiva n. 3/2020 con la quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha precisato che:

- le misure finora adottate rispetto all'intero territorio nazionale per il contenimento della situazione epidemiologica non hanno previsto la sospensione dell'erogazione dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, pur essendo finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici e ad evitare il loro spostamento.

- anche nel DPCM 26 aprile 2020 l'attività svolta dalla amministrazione pubblica continua ad essere inserita nell'allegato 3 ossia tra le attività non sospese, fermo restando il richiamo all'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020 che definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

- nello scenario attuale, dunque, la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell'articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due, introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle attività economiche (ATECO) non più soggette a sospensione;

DATO ATTO che, sulla base di dette premesse, il Ministro ha dedotto che:

- a) le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l'attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto

all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative.

- b) alla luce delle misure necessarie ad assicurare la ripresa, tra i procedimenti amministrativi da considerare urgenti ai sensi dell'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rientrano quelli connessi alla immediata ripresa delle citate attività produttive, industriali e commerciali rispetto alle quali le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, ricevono e danno seguito alle istanze e alle segnalazioni dei privati. Resta fermo che le attività che le amministrazioni sono chiamate a garantire possono essere svolte sia nella sede di lavoro - anche solo per alcune giornate, nei casi in cui il dipendente faccia parte del contingente minimo posto a presidio dell'ufficio - sia con modalità agile.
- c) nella fase attuale, le amministrazioni dovranno valutare, in particolare, se le nuove o maggiori attività possano continuare a essere svolte con le modalità organizzative finora messe in campo ovvero se le stesse debbano essere ripensate a garanzia dei servizi pubblici da assicurare alla collettività.
- d) ove le fasi di riapertura dei settori e delle attività economiche - anche nei termini che saranno definiti con le prossime misure - renderanno necessario un ripensamento delle modalità organizzative e gestionali al fine di potenziare il ruolo propulsivo delle amministrazioni, sarà cura delle stesse assicurarne la compatibilità con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori,
- e) le pubbliche amministrazioni dovranno essere in grado di definire modalità di gestione del personale duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante tale da assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti,

DATO ATTO che con D.P.C.M. 17 maggio 2020 sono state dettate disposizioni per la riapertura degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, delle attività di ristorazione, delle strutture ricettive, dei servizi alla persona;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 48 del 17 maggio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni - la quale dispone:

- a) è consentita la prosecuzione di tutte le attività ammesse dalla normativa statale e da proprie ordinanze fino al 17/04/2020 nel rispetto dei protocolli di cui agli allegati nn. 5, 6, 7 e 8 del DPCM 26.4.2020;
- b) dal 18 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020 e riprodotte nell'allegato 1) della presente ordinanza e nel rispetto delle linee guida approvate dalla Regione e riportate nell'allegato 2), secondo quanto specificamente indicato in corrispondenza di ciascuna attività:
  - 1. ristorazione
  - 2. stabilimenti balneari
  - 3. strutture ricettive
  - 4. rifugi alpini
  - 5. campeggi

6. servizi alla persona
7. commercio al dettaglio
8. commercio al dettaglio su aree pubbliche
9. uffici aperti al pubblico
10. autoscuole
11. attività di produzione teatrale
12. piscine
13. palestre
14. impianti sportivi;
15. manutenzione del verde
16. musei, archivi e biblioteche
17. parchi zoologici e riserve naturali
18. trasporto di persone mediante impianti a fune
19. attività non specificamente indicate

Le attività non specificamente sospese dalla normativa statale e regionale a partire dal 18/05/2020 e non indicate si svolgono nel rispetto delle linee guida relative alle attività più affini e comunque nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e delle prescrizioni dell'allegato n. 4 del DPCM 26.4.2020;

VISTO il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 che all'art. 263 prevede che allo scopo di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione. Le amministrazioni si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

RITENUTO pertanto, in esito ad una ricognizione dei decreti assunti dal Presidente del Consiglio dei Ministri e delle ordinanze adottate dal Presidente della Regione del Veneto, con le quali sono state progressivamente disposte le riaperture dei settori e delle attività economiche - ed anche nei termini che saranno definiti con le prossime misure - effettuare una revisione delle modalità organizzative e gestionali disposte in via d'urgenza a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - con decreto sindacale n. 7 del 16 marzo 2020, ai fine di potenziare il ruolo propulsivo di questa amministrazione, compatibilmente con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

CONSIDERATO che le pubbliche amministrazioni - alla luce del quadro normativo sopra descritto - dispongono di diversi strumenti organizzativi e di varie modalità per la prestazione dei servizi da rendere ai cittadini al fine di conseguire gli obiettivi in argomento e che tali strumenti possono essere utilizzati congiuntamente ed in maniera articolata per adeguare le specifiche esigenze operative;

RICHIAMATE le linee guida per la disciplina della ripresa progressiva dell'attività lavorativa in presenza negli uffici pubblici (Fase2) approvate con il protocollo d'intesa tra Regione del Veneto,

Anci Veneto, Upi Veneto e parti sociali in data 20 maggio 2020, nonché le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 9 giugno 2020;

SENTITO il Segretario Comunale, con l'assistenza del quale è stata effettuata una ricognizione delle attività comunali e tenuto conto delle indicazioni fornite dall'arch. Andrea Sancassani – Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio e Servizi Informatici, nonché “datore di lavoro” ai sensi della L. n. 81/2008;

VISTO l'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone: “2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la Giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.”;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone: “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”;

### DECRETA

1. gli uffici ed i servizi comunali ove sono effettuate le "attività da rendere in presenza" sono i seguenti:

#### SETTORE I

Servizio Affari Generali e Legali
Servizio Orienta lavoro
Servizio Protocollo / URP e notifiche
Servizio Personale
Servizio Tributi / Polizia Mortuaria
Servizi Sociali
Servizio Politiche Giovanili

#### SETTORE II

Servizio Ragioneria
Servizio Economato
Servizio Polizia Locale

#### SETTORE III

Servizio Urbanistica /Sportello Edilizia
Servizio Ambiente / Protezione Civile
Servizio Lavori Pubblici
Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio
Servizi Informatici – C.E.D.

## SETTORE IV

Servizi Demografici /SUAP/Istruzione
Servizio Sport, Cultura, Biblioteca e Turismo

2. in ordine ai servizi di cui sopra dovrà essere garantito un adeguato presidio di continuità secondo le disposizioni impartite dal Segretario e dai Responsabili di Settore; a tale fine si richiama quale atto di indirizzo per il Segretario ed i Responsabili di Settore il protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Anci Veneto, Upi Veneto e Parti Sociali in data 20 maggio 2020, con particolare riferimento ai punti 3 (Modalità agile) -4 (Distanziamento postazioni di lavoro) - 5 (Attività in presenza) e 6 (Flessibilità e turnazione), nonché le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 9 giugno 2020.
3. di disporre che il Segretario ed i Responsabili di Settore :
  - a) limitino l'assembramento e la permanenza degli utenti all'interno delle sedi;
  - b) regolino l'afflusso in entrata prevedendo l'accesso cadenzato degli stessi;
  - c) organizzino il ricevimento su appuntamento e incentivino la definizione delle pratiche in modalità telematica;
  - d) favoriscano l'assistenza telefonica, via e-mail o comunque da remoto;
  - e) garantiscano una adeguata fruizione delle ferie maturate nel 2020 compatibilmente con i doveri di servizio;
  - f) riorganizzino gli spazi, per quanto possibile, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le singole postazioni di lavoro e tra gli utenti. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree. L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
  - g) mettano a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani (soprattutto prima e dopo ogni servizio reso all'utenza);
  - h) organizzino l'attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di utenza esterna esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione;
  - i) per le riunioni con utenti interni o esterni vengano prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina;
  - l) consiglino la rilevazione della temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°C.
4. di dare atto che per effetto del presente decreto, è revocato il decreto del Sindaco n. 7 del 16/03/2020;
5. il presente decreto entra in vigore in data odierna ed è valido sino al 31/12/2020, salvo successiva diversa disposizione sindacale;
6. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on- line e nel sito internet del Comune;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Settori.

**IL SINDACO**  
***SARTORI STEFANIA***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e  
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.